



CORTE DI APPELLO
DI
TORINO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la
Corte d'Appello di
TORINO

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA UFFICI GIUDIZIARI
RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX
ART. 73 DL 69/2013**

CONVERTITO NELLA L. N. 98/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE

TRA

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO,
in persona del Presidente Dr. Arturo SOPRANO

E

LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI TORINO,
in persona dell'Avvocato Generale Dr. Giorgio VITARI

Rilevato che l'art. 73 d.l. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013 suo primo comma stabilisce che "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi (...)";

Considerato che dal tenore della disposizione sopra richiamata si ricava che il tirocinio dalla stessa regolamentato può svolgersi presso uno o più degli uffici giudiziari indicati, purché per una sola volta e per la durata complessiva di diciotto mesi;

Considerato che pertanto il tirocinio previsto dall'art. 73 d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013 e successive modifiche, può anche essere "misto", vale a dire che il relativo periodo di formazione può essere suddiviso tra Corte d'Appello e Procura Generale sino a raggiungere nel complesso il periodo di diciotto mesi;

Si conviene che,

Art. 1

A domanda dell'interessato, il periodo di tirocinio formativo può essere "misto" e, quindi, può svolgersi presso entrambi gli uffici giudiziari per periodi susseguenti, ciascuno non inferiore a mesi 6 e complessivamente sino al raggiungimento dei 18 mesi normativamente previsti.

Art. 2

L'interessato dovrà presentare la domanda di ammissione al tirocinio alternativamente al Presidente della Corte di Appello o al Procuratore Generale della Repubblica.

Art. 3

I Capi degli Uffici, o loro delegati, concorderanno il progetto di tirocinio, che conterrà anche l'indicazione dei periodi di svolgimento dello stesso presso i due Uffici.

Art. 4

Le attestazioni finali, di cui al comma 11 dell'art. 73 d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013, dovranno essere firmate dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale.

Torino, 8/1/2016

Il Presidente
della Corte di Appello
di Torino

Dr. Arturo SOBRANO



L'Avvocato Generale
presso la Corte di Appello
di Torino

Dr. Giorgio VITARI

